



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 9/66 DEL 22.02.2019

Oggetto: Progetto di ammodernamento della raffineria di produzione di allumina ubicata nel comune di Portoscuso, Z.I. Portovesme (CI). Proponente: Eurallumina S.p.A. Procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.). Delib.G.R. n. 34/33 del 2012 e D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la Società Eurallumina S.p.A. (in seguito proponente) ha presentato, a ottobre 2015, l'istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) per l'intervento denominato "Progetto di ammodernamento della raffineria di produzione di allumina ubicata nel comune di Portoscuso, Z.I. Portovesme (CI)", nella Provincia SU (ex Provincia di Carbonia-Iglesias), ascrivibile tra le seguenti categorie progettuali dell'Allegato A1 alla deliberazione 34/33 del 7.8.2012:

- Punto 26: Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
- Punto 2: Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 150 MW;
- Punto 15: discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.).

Le superfici occupate dagli interventi non interessano direttamente aree incluse nella Rete Natura 2000 (S.I.C./Z.P.S.). Tuttavia, considerata la stretta vicinanza delle opere, previste nel progetto di ampliamento del bacino fanghi rossi, al Sito di Interesse Comunitario "Punta S'Aliga" (codice ITB040028), la proponente, al fine di valutare gli effetti sulle componenti biotiche e abiotiche del S.I. C., ha allegato all'istanza di V.I.A. anche la documentazione necessaria per la procedura di valutazione d'incidenza ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, s.m.i.

La proposta progettuale allegata all'istanza di V.I.A., modificata nel corso dell'iter istruttorio, come illustrato nel proseguito, riguarda un progetto di ammodernamento del sito produttivo della proponente, predisposto in collaborazione con la controllata EuralEnergy S.p.A., al fine di ridare competitività alla produzione dello stabilimento, la cui attività è stata sospesa nel 2009, come dichiarato dal Proponente, per effetto della crisi che ha investito il mercato dei metalli e per la



intrinseca bassa redditività dell'impianto. In particolare il Progetto di Ammodernamento, che prevedeva inizialmente un investimento di circa 185 M€ e un orizzonte temporale di 25 anni di attività, si articolava in tre sezioni, di seguito sinteticamente descritte:

- interventi di modifica dei processi della raffineria ed installazione di nuovi macchinari al fine di utilizzare nel ciclo produttivo bauxiti tri-idrate (provenienti da giacimenti di proprietà della U.C. RUSAL, azionista unico al 100% di Eurallumina S.p.A.) in luogo delle mono-idrate prima impiegate, con conseguente diminuzione del livello termico e, dunque, una riduzione dei costi di approvvigionamento e di trattamento della bauxite;
- costruzione di un impianto termoelettrico a carbone (C.H.P. – Combined Heat & Power), di potenza termica 285 MWt, e destinato alla produzione di vapore (in precedenza prodotto mediante caldaie a olio) ed energia elettrica (prima della fermata acquistata e prelevata dalla rete pubblica), mediante combustione di carbone d'importazione, per l'abbattimento dei costi energetici;
- modifica della tecnologia di smaltimento dei residui di lavorazione (fanghi rossi), dal lagunaggio al deposito allo stato secco (dry disposal), previa filtro-pressatura in un nuovo impianto, e ampliamento piano-altimetrico della discarica (bacino dei fanghi rossi – B.F.R.), per consentire un periodo di esercizio di 25 anni, necessario per giustificare gli investimenti. Nello specifico l'espansione del B.F.R. prevedeva:
 1. la costruzione di un nuovo Settore, denominato D, avente un'area di circa 20 ha, corrispondente ad un incremento pari a circa il 12% della superficie occupata [dai 159 ha attuali (somma dei Settori A, B e C) ai 178 ha finali di progetto];
 2. l'aumento dell'altezza, con la coltivazione del bacino fino a quota + 44,0 metri s.l.m., cui corrisponde un incremento di circa il 74%, dagli attuali + 26,5 metri s.l.m. (quota sommità dell'ultimo argine di sopraelevazione dei Settori A e B) ai + 46,0 metri s.l.m., previsti quale quota finale del bacino (capping di chiusura incluso).

L'Assessore, per continuità espositiva della proposta progettuale, fa presente che a seguito della intervenuta disponibilità da parte di ENEL Produzione S.p.A. (di seguito ENEL) di fornire vapore alla adiacente raffineria di allumina dalla propria centrale termoelettrica Grazia Deledda di Portovesme (disponibilità che la Società dichiara essersi concretizzata nei primi mesi del 2018), la proponente ha



proceduto alla revisione del progetto già depositato, presentando a settembre 2018 una nuova soluzione progettuale che prevede principalmente:

- la sostituzione della centrale cogenerativa a carbone (C.H.P.) per produrre l'energia termica ed elettrica necessaria alla raffineria, con un vaporedotto di convogliamento del vapore dalla centrale termoelettrica Grazia Deledda ENEL, con restituzione delle condense da parte della proponente, che si approvvigionerà, tramite la propria banchina portuale, del carbone necessario alla produzione del vapore oggetto della fornitura. Il carbone, di proprietà della proponente, verrà scaricato grazie alle infrastrutture previste in progetto verso il carbonile dell'ENEL e ivi ceduto per la successiva "trasformazione" in vapore secondo un apposito contratto di tolling;
- la durata temporale dell'esercizio della raffineria, ridotta da 25 a 10 anni;
- l'ampliamento plano-altimetrico del bacino fanghi rossi, per la messa a dimora dei fanghi, previo trattamento di disidratazione attraverso un impianto di presso-filtratura. Dato il nuovo orizzonte temporale dell'iniziativa, la quota finale del bacino, comprensiva di capping, viene ridotta da 46 a 28 metri s.l.m.;
- l'eliminazione dell'installazione di un secondo scaricatore portuale e il prelievo della energia elettrica necessaria dalla rete nazionale;
- la conversione della raffineria per l'utilizzo di bauxiti tri-idrate con l'attacco da alta a bassa temperatura e il progetto per lo scarico portuale del carbone, con consegna al carbonile ENEL, già previsti nella precedente proposta progettuale.

L'Assessore ricorda che il progetto si inserisce nell'ambito del Protocollo di Intesa sottoscritto il 27.3.2009 dalla Regione Sardegna, dai Ministeri dell'Economia e Finanze, del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, dell'Ambiente, del Territorio e del Mare, dall'Agenzia delle Entrate, dall'I.N.P.S., dalla proponente e dalle organizzazioni sindacali. Il Protocollo prevede, in particolare, la temporanea sospensione delle attività di Eurallumina e le condizioni necessarie per la ripresa dell'attività produttiva: nuovo bacino per lo smaltimento dei residui della bauxite; interventi sul ciclo produttivo; prezzo dell'energia elettrica; impianto a turbina a gas per la produzione di elettricità; rimborso I.V.A.; scorte d'obbligo; tasse sullo smaltimento dei rifiuti; barriera idraulica; area di Su Stangioni.

Rammenta, inoltre, che con la Delib.G.R. n. 46/9 del 21.11.2012, l'accordo di programma è stato implementato da un Addendum, redatto al fine di tenere conto dell'evoluzione del mercato del greggio e degli avvenimenti intercorsi nel periodo 2009-2012, che hanno imposto una variazione al



progetto inizialmente previsto. Tra i punti principali è stata inserita la costituzione della società EuralEnergy, con lo scopo di costruire e gestire una nuova centrale a cogenerazione a carbone, per la produzione del vapore e dell'energia necessari alla raffineria di bauxite.

L'Assessore ammenta altresì che, con deliberazione n. 21/20 del 6.5.2015, recante "Indirizzi generali relativi al Protocollo d'intesa con lo Stato per favorire la ripresa dell'attività produttiva dello stabilimento dell'Eurallumina e la messa in sicurezza/bonifica dell'area del bacino dei fanghi rossi nel Comune di Portoscuso", la Giunta regionale, nel dare atto del Protocollo di intesa allegato alla medesima deliberazione, ha stabilito:

- di autorizzare il Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente alla stipula del medesimo Protocollo d'intesa;
- di autorizzare il Direttore generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente alla stipula di apposito accordo di programma ai sensi del D.M. Ambiente n. 468/2001, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione, per la spendita delle risorse residue in capo al Comune di Portoscuso e delle risorse che Eurallumina S.p.A. deve rimborsare per gli oneri sostenuti dalla Parte Pubblica per la messa in sicurezza d'emergenza del bacino dei fanghi rossi nell'ambito dell'esercizio della custodia giudiziaria dell'area, oltre agli interessi legali maturati;
- di prevedere che tale accordo di programma sia finalizzato all'attuazione di interventi di bonifica da realizzare nel Sito di Interesse Nazionale "Sulcis-Iglesiente-Guspinese", individuando il Comune di Portoscuso quale soggetto attuatore.

In merito all'iter tecnico-amministrativo della valutazione di impatto, l'Assessore fa presente che, a seguito della presentazione dell'istanza a cura del proponente, il procedimento, avviato il 24.10.2015, si è svolto in coerenza con le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 2012, recante le direttive in materia di V.I.A. regionale.

Rammenta la priorità che sin dappprincipio, a livello politico, è stata assegnata agli Uffici così come, da ultimo, è stato richiesto al Servizio valutazioni ambientali (S.V.A.) di definire l'iter istruttorio di competenza sulla base degli elementi in possesso, per consentire alla Giunta di rendere il proprio giudizio sulla compatibilità ambientale dell'intervento in discussione entro la data del 22 febbraio 2019.



Evidenzia che l'intero iter è caratterizzato da una notevole complessità, per le peculiarità dell'intervento, caratterizzato da un insieme di progetti, ognuno riconducibile alle categorie da assoggettare alla procedura di V.I.A., e le inevitabili ripercussioni a livello valutativo. Ulteriore complessità, come noto a tutti, è da ascrivere anche al contesto in cui l'iter si è svolto, caratterizzato da importanti e delicate implicazioni sotto il profilo sociale, confluite, spesso, in ripetute sollecitazioni da parte della R.S.U., e anche la condizione di sequestro giudiziario dei settori A e B del Bacino Fanghi Rossi.

Fatta questa rapida premessa, necessaria per la definizione del quadro in cui va a inserirsi la decisione che l'organo politico collegialmente si appresta ad assumere, l'Assessore prosegue la illustrazione informando che ricorrerà ad una esposizione schematica dell'intero iter, distinguendolo in due fasi temporali, sostanzialmente scaturenti dalle modifiche progettuali che la proponente ha introdotto nel triennio decorrente dall'ottobre 2015, data di avvio del procedimento di V.I.A. Anticipa che dette modifiche hanno avuto riflessi sotto il profilo non solo tecnico ma anche amministrativo, influenzando sui tempi e sulle valutazioni dei diversi Soggetti coinvolti nel procedimento di V.I.A. congiunto, rammenta, a quello dell'A.I.A. in capo alla Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna (prima Carbonia Iglesias). Aggiunge che nelle diverse fasi dell'iter, il Servizio V.A., ha curato e coordinato numerosi incontri tecnici oltreché con i diversi Servizi/Enti coinvolti nel procedimento, con la medesima proponente e i suoi tecnici e partecipando anche a riunioni convocate dai Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo Economico, preliminarmente alla rimodulazione della proposta progettuale.

L'Assessore prosegue quindi con l'illustrazione, sinteticamente riassunta nelle tabelle successive.

Fase I: 24 ottobre 2015 ÷ 10 settembre 2017

Dati essenziali di progetto	Realizzazione C.H.P. Durata prevista dell'attività: 25 anni
24 ottobre 2015	Avvio procedimento V.I.A. (ex Delib.G.R. n. 34/33 del 2012)
novembre-dicembre 2015	Acquisite osservazioni, trasmesse al proponente e considerate nell'istruttoria
26 novembre 2015 Presentazione al pubblico progetto e S.I.A.	Tenutasi presso la sede del SICIP: il proponente ha illustrato il progetto e lo S.I.A. (studio impatto ambientale) in presenza del pubblico partecipante (cittadini, operai, politici), che ha esposto osservazioni, e dei funzionari dei competenti uffici



29-30 dicembre 2015 Conferenza Servizi V.I.A.-A.I.A.	Tenutasi presso la sede della Presidenza della RAS: illustrazione progetto e S.I.A. a cura della proponente; discussione, acquisizione osservazioni/pareri/contributi istruttori Enti
16 febbraio 2016 nota S.V.A. n. 2692	Tenuto conto dei pareri, delle osservazioni pervenute e di quanto emerso in conferenza, sono richiesti alla Società chiarimenti e integrazioni, compresa la V.I.S. (valutazione impatto sanitario)
4 maggio 2016 Richiesta sospensione Eurallumina	La proponente chiede una sospensione di tre mesi [n.d.r. accolta] per la consegna delle integrazioni richieste a seguito della conferenza
15 luglio 2016 P.E.C. Eurallumina	Reiterazione invio nota del 4.5.2016, per comunicare che “<...> la società scrivente intende avvalersi dei termini di sospensione previsti dall’art. 15 dell’Allegato A alla D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012. Pertanto gli elaborati richiesti saranno presentati entro il 15.09.2016.”
15 settembre 2016 Trasmissione integrazioni Eurallumina	Acquisite agli atti dell’Assessorato Ambiente al prot. D.G.A. 18135 del 26.9.2016
26 settembre 2016 nota S.V.A. n.18135	Lo S.V.A. chiede alla Eurallumina di regolarizzare e completare la documentazione
ottobre 2016	Acquisite osservazioni, trasmesse al proponente e considerate nell’istruttoria
17 novembre 2016 - nota n. 945 società ENEL Produzione S.P.A.	Nella nota inviata per sola conoscenza all’Assessorato Difesa Ambiente, si legge che ENEL chiede al Mi.S.E. “L’autorizzazione per la realizzazione dell’intervento “Centrale termoelettrica "Grazia Deledda" della Società ENEL Produzione sita nel Comune di Portoscuso (CI) – Realizzazione assetto cogenerativo con stabilimento Eurallumina”
23 novembre 2016 nota S.V.A. n. 22653	Lo S.V.A. convoca un incontro tecnico (in data 29.11.2016) e chiede alla società Eurallumina chiarimenti sui contenuti della nota ENEL 945/2016 riferita a una soluzione già valutata non



	<p>percorribile [n.d.r.. da Eurallumina] in sede di esame delle alternative [n.d.r.. del procedimento V.I.A.] e costituente, allo stato attuale [n.d.r.. in attesa di ricevere le integrazioni di cui alla nota S.V.A. del febbraio 2016], un assetto impiantistico significativamente diverso rispetto alla proposta progettuale del procedimento congiunto V.I.A. – A.I.A. avviato a ottobre 2015.</p>
<p>30 novembre 2016 nota Eurallumina</p>	<p>Fatte varie premesse e precisazioni, Eurallumina chiede all'ENEL di sciogliere entro il 15 dicembre p.v. [n.d.r. 2016] le proprie riserve sulla praticabilità della stipula di un contratto di fornitura di vapore decennale, anche alla luce delle interlocuzioni con le autorità regolatrici del mercato elettrico, o, in alternativa, di confermare la propria disponibilità alla fornitura di carbone dal proprio carbonile, come già concordato.</p>
<p>6 dicembre 2016 nota S.V.A. n. 23781 7 dicembre 2016 nota Provincia SU prot. 836</p>	<p>Lo S.V.A. e la Provincia richiedono alla Eurallumina chiarimenti sul progetto presentato dalla società ENEL e sulle implicazioni per i procedimenti di V.I.A. e A.I.A. in istruttoria dall'ottobre 2015.</p> <p>Si evidenzia che <<...a distanza di oltre un anno dalla presentazione della istanza di V.I.A.-A.I.A., non esiste una risposta certa ad uno dei quesiti posti sin dall'avvio del procedimento... e costituente una delle richieste di integrazioni di cui alla nota DGA n. 2962 del 16.02.2016 (punto 13 c "relativamente alle fasi di approvvigionamento e stoccaggio della bauxite e del carbone:considerato che l'approvvigionamento del carbone avverrà tramite il carbonile di proprietà ENEL S.p.A.: trasmettere copia dei necessari accordi contrattuali attestanti la condivisione, da parte di ENEL S.p.A., delle soluzioni progettuali individuate e la disponibilità alla fornitura di carbone".)</p> <p>... non viene prodotto l'Atto attestante l'accordo contrattuale con ENEL, ma, per contro, viene confermata la permanenza dell'</p>



	<p>incertezza e delineata un'alternativa la cui valutazione, già richiesta dagli Uffici, era stata dichiarata ipotesi progettuale non percorribile dalla Proponente.>>.</p> <p>La società Eurallumina è invitata a comunicare gli esiti degli accordi con ENEL, i cui sviluppo costituiscono ulteriore elemento di aggravio per le valutazioni in corso.</p> <p>[n.d.r. La questione vaporedotto ENEL ha avuto come prima ripercussione la necessità di differire la convocazione della Conferenza di Servizi V.I.A.-A.I.A. in programma a dicembre 2016].</p>
15 dicembre 2016 nota ENEL. n. 41445	<p>Con propria nota indirizzata alla società Eurallumina e per conoscenza anche allo S.V.A., fatte varie premesse e precisazioni, ENEL conclude dichiarando "Relativamente alla vostra specifica richiesta [n.d.r. della Eurallumina] siamo a rappresentarvi che, seppure le evidenze del tavolo tecnico abbiano manifestato la fattibilità di una fornitura di vapore dal nostro impianto di Sulcis "Grazia Deledda", non sono ancora maturate le condizioni tali da rendere l'iniziativa sostenibile."</p>
27 gennaio 2017 Nota ENEL Global Trading Energy Management. D-10/17 /VR/eg	<p>ENEL comunica "<...> la nostra disponibilità a fornirVi [n.d.r.. alla Eurallumina] il carbone dal nostro carbonile a condizioni economiche, tecniche ed operative da concordare. In tale contesto sono dunque da inquadrare le nostre attuali trattative finalizzate proprio alla definizione degli accordi commerciali conseguenti, alla luce anche del corrente contesto di riferimento. Confermiamo, altresì, che ENEL avvierà prontamente gli adempimenti necessari verso le Autorità competenti per l'eventuale utilizzo congiunto del proprio parco carbone a seguito del riscontro in merito al completamento dell'iter autorizzativo per il riavvio dell'esercizio dello stabilimento di Eurallumina."</p>
30-31 gennaio 2017 Il Conferenza Servizi V.I.A.-A.I.A.	<p>Tenutasi presso la sede della Presidenza della RAS: Illustrazione integrazioni e chiarimenti</p>



	Discussione, acquisizione osservazioni/pareri/contributi istruttori Enti
30 gennaio 2017 nota prot. n. 80 ENEL	<p>ENEL scrive. “<...> Nel mese di Novembre 2016, Eurallumina ha richiesto ad ENEL di sciogliere entro il 15 Dicembre le proprie riserve sulla praticabilità della stipula di un contratto di fornitura di vapore decennale o, in alternativa, di confermare la propria disponibilità alla fornitura di carbone dal proprio carbonile. ENEL ha confermato, in attesa che si concretizzi la possibilità di sottoscrizione di un contratto pluriennale di fornitura di servizi con Terna, la propria disponibilità a proseguire nelle interlocuzioni al fine di definire in maggior dettaglio tutti gli aspetti tecnici ed individuare adeguate condizioni commerciali di fornitura del vapore che non possono comunque prescindere da quelle del sopraccitato contratto con Terna. Pertanto, al fine di non interferire in nessun modo con l'iter autorizzativo di Eurallumina, ENEL ha confermato nuovamente anche la propria disponibilità a fornire il carbone dal proprio carbonile secondo modalità e condizioni che andranno definite in apposito contratto alla luce del corrente contesto di riferimento e del relativo scenario di evoluzione. ENEL - pur ritenendo che la fornitura del vapore dalla propria centrale rappresenti una soluzione fortemente migliorativa rispetto alla realizzazione della caldaia C.H.P. - conferma la propria piena disponibilità a fornire il carbone dal proprio carbonile secondo modalità e condizioni da definire. Informa sull'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni ministeriali per la realizzazione dell'assetto cogenerativo e conferma che avvierà le interlocuzioni con la competente DG del M.A.T.T.M. in relazione all'utilizzo congiunto del proprio parco carbone, a seguito del riscontro del completamento dell'iter autorizzativo Eurallumina e coerentemente con la ripartenza dello stabilimento.”.</p>
30 gennaio 2017	



nota Mi.B.A.C.T. prot. 1952	<p>Il Mi.B.A.C.T. comunica il parere di competenza, già reso nell'ambito della C.d.S. congiunta V.I.A. – A.I.A.:</p> <p>In relazione alla procedura di V.I.A. il Ministero “<...> esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale”.</p> <p>In relazione all'autorizzazione paesaggistica il Ministero “<...> esprime PARERE CONTRARIO al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione delle opere di cui all'oggetto, evidenziando che, oltre alle negative valutazioni conseguenti all'apprezzamento tecnico-discrezionale della compatibilità paesaggistica del progettato intervento, il presente parere si configura - stante la non conformità delle opere previste al P.P.R. - come atto a contenuto vincolato”. Il Ministero, inoltre, evidenzia che “Il contrasto con la disciplina del P.P.R. impedisce inoltre di indicare, ai sensi della legge 241/1990, art. 14quater, comma I, le modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso”.</p>
31 gennaio 2017 nota n. 2807 Servizio energia ed economia il verde:	<p>Il Servizio energia comunica che, in coerenza con gli indirizzi strategici dettati dalla Giunta, il P.E.A.R.S. contempla, nello scenario denominato “Intenso Sviluppo Industriale”, la riattivazione della filiera di produzione dell'alluminio di cui fa parte lo stabilimento di Eurallumina S.p.A. Nell'implementazione di detto scenario, di conseguenza, è stata considerata la realizzazione dell'impianto C.H.P. ...”</p>
1 febbraio 2017 nota S.V.A. 2021	<p>Lo S.V.A. comunica la prosecuzione dei lavori della II C.d.S., in data 8 febbraio 2017, al fine di approfondire le problematiche paesaggistico-culturali emerse.</p>
2 febbraio 2017 nota n. 4095/D.G. Pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia	<p>La Direzione della Pianificazione urbanistica comunica le “Osservazioni in merito alla nota prot. n. 1952 del 30.1.2017 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città</p>



	<p>metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia Iglesias e Ogliastra”, e di cui si riportano le conclusioni:</p> <p>“<...> relativamente alla nota prot. n. 1952 del 30.1.2017 della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia Iglesias e Ogliastra, si ritiene:</p> <p>non condivisibile la ricostruzione dei vincoli esistenti insistenti nell'area di intervento, con particolare riferimento all'articolo 142, comma 1, lettera f del Codice, e all'articolo 17, comma 3, lettera a) delle N.T.A. P.P.R.;</p> <p>improprio l'esercizio di funzioni valutative in merito ad aspetti ambientali e non paesaggistici, con riferimento al richiamo effettuato all'articolo 42, comma 1, in assenza di pronunciamenti espressi da parte delle competenti autorità;</p> <p>errata e non condivisibile la valutazione di non conformità dell'intervento proposto alle disposizioni contenute nel Piano paesaggistico regionale (articoli 15, 20, 42 delle N.T.A. del P.P.R.);</p> <p>insussistente il potere esercitato con riferimento alle valutazioni paesaggistiche connesse alla intervisibilità e alla tutela di prossimità, in presenza di vincoli di cui alla Parte II del Codice e oltre il perimetro normativo fissato dagli articoli 152 e 153 del Codice;</p> <p>illogica l'applicazione della disciplina di salvaguardia di cui all'articolo 49 delle N.T.A. del P.P.R. con riferimento a beni per i quali la stessa Soprintendenza ha concluso per la proposta di insussistenza vincolo.”</p>
6 febbraio 2017 Nota 2888 Mi.S.E. – Direzione generale per il mercato elettrico,	Il Mi.S.E. riscontra la nota prot. D.G.A. n. 1414 del 25.1.2017 (relativa alla istanza presentata da ENEL Produzione S.p.A. per la modifica in assetto cogenerativo della centrale Grazia Deledda),



le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare	per comunicare che “<...> nel rassicurare codesta Regione sull'avvenuta ricezione dei documenti regionali relativi al procedimento Eurallumina e, pertanto, sulla conoscenza da parte di questa Amministrazione dell'attività istruttoria avviata da codesto Ente, si fa presente che questo Ministero ha processato un'istanza autorizzativa legittimamente presentata (e per la quale sono stati pagati gli oneri istruttori previsti dalle norme), né è possibile rifiutare l'avvio del procedimento con la motivazione di una differente istruttoria in corso presso la Regione Sardegna a nome di un differente operatore (Eurallumina). In questi casi è nell'ambito delle istruttorie in essere che si dovrà stabilire se e quale delle due debba essere rifiutata/preferita, e in merito, codesta Regione ha tutti gli strumenti giuridici e amministrativi per far valere il proprio orientamento, non ultima l'intesa regionale obbligatoria.”
7 febbraio 2017 Nota Agenzia Argea	L'ARGEA comunica che “<...> la richiesta di sclassificazione riguardante i terreni gravati da usi civici, ubicati nella zona industriale, presentata dal Comune di Portoscuso, ha avuto istruttoria positiva. La Determinazione Dirigenziale n. 403 del 02.02.2017 di proposta di accoglimento della sclassificazione verrà trasmessa nella settimana in corso all'Assessorato all'Agricoltura per i provvedimenti di competenza.”
8 febbraio 2017 Seguito lavori conferenza	Proseguono i lavori della conferenza congiunta V.I.A. – A.I.A.
8 febbraio 2017 nota prot. n. 4888 D.G. pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia con P.E.C. del (acquisita al prot. D.G.A. n. 2459 del 8.2.2017)	Il parere tiene conto dei lavori della II C.d.S. del 30÷31 gennaio aggiornata al 08.02.2017. Viene comunicato: “<...> si conferma il parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in quanto gli interventi risultano conformi alle specifiche norme di riferimento. La maggior parte degli interventi proposti, infatti, collocandosi all'interno dell'infrastruttura industriale e presentando caratteri architettonici e dimensionali in



linea con gli esistenti, non alterano direttamente i valori paesaggistici tutelati e non generano un impatto negativo sui valori paesaggistici presenti all'intorno.

A tale proposito, in merito al richiamo operato dal Mi.B.A.C.T. sugli effetti negativi indotti sui beni vincolati ex art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 (cd. vincolo di prossimità), si richiama quanto già indicato nella nota 4095/DG del 2.2.2017. Si rinvia alla fase autorizzativa la verifica puntuale delle intervisibilità e del grado effettivo di percezione degli interventi proposti anche in considerazione del contesto di localizzazione degli stessi.

Relativamente al bacino Fanghi rossi, constatato che trattasi di ampliamento del bacino esistente. si ritiene che l'intervento non alteri i valori paesaggistici tutelati, rappresentati alla luce di quanto rilevato sui terreni gravati da uso civico, solamente dai caratteri naturali presenti nella porzione di fascia dei 300 metri tra il bacino e la battigia. La realizzazione del decant-pond, localizzata all'interno dei 300 metri e nell'area di sedime dell'esistente bacino, non comporta la compromissione dei suddetti caratteri naturali.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, anche alla luce delle verifiche in merito all'intervisibilità dalle aree a contorno, dovranno essere presi in considerazione:

interventi di mitigazione. costituiti dall'inerbimento degli argini della discarica con specie tipiche della zona, disposte in maniera non geometrica per simulare una configurazione naturale;

interventi di compensazione, materiali e non, da concordare, sia in termini quali-quantitativi sia temporali di esecuzione, con l'amministrazione regionale, locale, il Consorzio industriale e la popolazione, miranti a riqualificare paesaggisticamente le aree



	limitrofi all'impianto, sia degradate (eventuali cave, impianti dismessi), sia da valorizzare (es. la zona umida lagunare di Boi Cerbus, la fascia antistante il bacino)."
8 febbraio 2017 nota prot. 2820 Mi.B.A.C.T. – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra	Riformulazione del parere di competenza, già reso nell'ambito della C.d.S. congiunta V.I.A. – A.I.A. (nota prot. 1952 del 30.1.2017), alla luce delle osservazioni presentate dalla D.G. della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, con nota prot. n. 4095/D.G. del 2.2.2017. Il Mi.B.A.C.T., nel prendere atto di dette osservazioni, preliminarmente "<...> ritiene di dover aderire all'interpretazione normativa formulata dalla citata Direzione generale (in qualità di amministrazione regionale competente per la gestione del relativo procedimento) e, per l'effetto, limitare nell'indetta Conferenza di Servizi il parere di quest'ufficio alla sua qualità di soggetto competente in materia ambientale e, dunque, alla sola fattispecie prefigurata dal D.Lgs. n. 152/2006, art. 25, comma 3, rinviando ad altro, successivo, procedimento l'espressione del parere di cui al citato art. 146 del D.Lgs. 42/2004. Dopo una disamina del quadro vincolistico dell'area oggetto d'intervento, una descrizione dei criteri seguiti per la formulazione del parere, e l'esplicitazione degli impatti verificati o potenziali e valutazioni circa la qualità dell'intervento, a supporto del parere reso ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i., il Mi.B.A.C.T. conclude che <...> Per quanto esposto, si esprime parere non favorevole alla realizzazione dell'intervento oggetto della procedura di valutazione di impatto ambientale."
16 febbraio 2017 nota prot. n. 3609/D.V.A. M.A.T. T.M.	La D.V.A., in merito al procedimento autorizzativo, di competenza del Mi.S.E., per l'intervento "Centrale termoelettrica "Grazia Deledda" della Società ENEL Produzione sita nel Comune di Portoscuso (CI) – Realizzazione assetto cogenerativo con stabilimento Eurallumina", rileva quanto segue:



	<p>“<...> Al riguardo, considerando che le attività descritte nell'area della Centrale termoelettrica "Grazia Deledda" costituiscono soltanto una porzione del più ampio progetto di interventi che riguarda anche lo stabilimento Eurallumina si evidenzia come non sia possibile esprimersi, coerentemente in assenza di un quadro conoscitivo completo.</p> <p>Peraltro, considerando che risulta in corso presso la Regione Sardegna un procedimento V.I.A. – A.I.A. per il progetto di ammodernamento dello stabilimento Eurallumina, si chiede di chiarire il rapporto tra tale progetto e quello di fornitura di vapore proposto dalla Società ENEL Produzione. S.p.A. In particolare si chiede di sapere se tale procedimento includa anche gli interventi prospettati nell'area della centrale termoelettrica "Grazia Deledda".</p> <p>Ciò premesso, nelle more dei chiarimenti sopra richiesti la scrivente non è in grado di apportare il proprio contributo nell'ambito del procedimento autorizzativo in oggetto”.</p>
marzo 2017	Incontri in videoconferenza e presso la sede del M.A.T.T.M. in presenza del Proponente, di ENEL e del MISE per la problematica “vapordotto” e presentazione nuovo progetto Eurallumina con sostituzione C.H.P.
P.E.C. del 7 febbraio 2018	Gli Assessorati della difesa dell'ambiente, dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e la Provincia SU hanno trasmesso alla Proponente una nota congiunta di richiesta completamento /chiarimenti in riscontro a quanto inviato dalla Proponente medesima con nota Prot. D-157/17 LVIN/LV/eg del 21.12.2017 "Trasmissione documentazione volontaria a chiarimento e completamento n. 2". Richiesta chiarimenti."
22 febbraio 2018 Nota Eurallumina prot. D-26/18 LVIN/eg del	La società richiede una proroga di 30 giorni per la consegna della documentazione inerente alla procedura congiunta V.I.A.-A.I.A. comprensiva di V.I.S.
1 marzo 2018	



Nota congiunta 5035: RAS DG Sanità e Ambiente – Provincia SU	Viene comunicato l'accoglimento della richiesta di proroga e ribadita la necessità che la Società predisponga un elenco aggiornato di tutti gli elaborati progettuali, evidenziando le parti /versioni (relazioni, tavole grafiche, allegati, ecc.) cui fare riferimento per il proseguo dell'iter tecnico-amministrativo.
10 aprile 2018 nota Eurallumina prot. D-51/18 /LVIN/LV/eg	La Società deposita "Documentazione volontaria a chiarimento e completamento n. 3"
14 maggio 2018 Determinazione n. 2653 del Direttore Servizio affari legali, amministrativi e personale dell'Agenzia Argea	Argea accoglie "<...> l'Istanza presentata il 26.2.2018 ...dal Comune di Portoscuso ... a seguito della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 19.1.2018 – con la quale si chiede la rettifica dell'accertamento delle terre civiche del Comune di Portoscuso ricadenti nel Polo Industriale di Portovesme ai sensi dell'art. 3 comma 17 ter del D.L. n. 91 del 20.6.2017 "Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno <...>"
5 giugno 2018 nota Eurallumina prot D-69/18 /LVIN/CP/eg	La Società richiede la sospensione dei procedimenti di V.I.A. – A.I. A. del progetto, a seguito della presentazione, presso il M.A.T.T.M., da parte di ENEL Produzione S.p.A., dell'istanza per la valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i., dell'intervento "Centrale termoelettrica "Grazia Deledda" della Società ENEL Produzione sita nel Comune di Portoscuso (CI) – Realizzazione assetto cogenerativo con stabilimento Eurallumina".
11 giugno 2018 nota 13306/D.V.A. M.A.T.T.M.	La D.V.A comunica l'esito della valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006, s.m.i., chiesta da ENEL Produzione S.p.A. con nota prot. ENEL-PRO-21/05/2018-10524, in merito all'intervento "Centrale termoelettrica "Grazia Deledda" della Società ENEL Produzione sita nel Comune di Portoscuso (CI) – Realizzazione assetto cogenerativo con stabilimento Eurallumina". La D.G.A., sulla base degli elementi informativi forniti da ENEL Produzione, comunica che "<...> non



	si rilevano potenziali impatti ambientali significativi e negativi del progetto in questione. Si ritiene, pertanto, che detto progetto non debba essere sottoposto a successive procedure di valutazione ambientale (V.I.A. o Verifica di assoggettabilità a V.I.A.)”.
15 giugno 2018 nota Eurallumina prot. D-74/18 /LVIN/LV/eg	La società Eurallumina, tenuto conto della richiesta del 05.06.2018 di sospensione del procedimento congiunto V.I.A. – A.I.A. e dell’esito della valutazione preliminare presentata da ENEL Distribuzione presso il M.A.T.T.M., chiede un incontro per “<...> finalizzare i documenti da presentare per la modifica del “Progetto di ammodernamento della raffineria di produzione di allumina” <...>. al fine di adeguarlo alla fornitura di vapore da parte della centrale citata dell’ENEL Produzione in luogo della prospettata installazione di una nuova centrale cogenerativa a carbone.”
19 luglio 2018 Incontro tecnico	Presso la sede dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, si svolge un incontro tecnico durante il quale la Società Eurallumina illustra a funzionari rappresentanti dello S.V.A. e della Provincia SU la documentazione in fase di preparazione, preliminarmente al deposito per il riavvio dell’iter procedurale V.I.A.-A.I.A.
Fase II: 10 settembre 2018 ÷ 22 febbraio 2019	
10 settembre 2018 nota Eurallumina prot. D-140/18 /LVIN/LV/eg	La Società deposita la documentazione di “Aggiornamento per sostituzione del progetto C.H.P. con Vapordotto ENEL”, per il riavvio della procedura congiunta di V.I.A. – A.I.A.
17 ottobre 2018 Presentazione al Pubblico Progetto Ammodernamento Raffineria con Vapordotto	Svoltasi presso la sede della Biblioteca comunale di Portoscuso. Presentazione nuovo progetto e S.I.A.. Discussione e osservazioni da parte di alcuni cittadini
22 ottobre 2018 nota Direzione generale della sanità prot. n. 24812	La D.G.S. trasmette la nota PG/2018/326818 del 12.10.2018 dell’A.T.S. – A.S.S.L. Carbonia, contenente le osservazioni dei



	consulenti, sulla documentazione concernente la valutazione d'impatto sanitario, presentata dalla Proponente nell'aprile 2018 [n. d.r. riferita alla soluzione progettuale con C.H.P.]
ottobre-dicembre 2018	Acquisite osservazioni, trasmesse al proponente e considerate nell'istruttoria
3 dicembre 2018 nota S.V.A. n. 25751	Nota a firma congiunta S.V.A.-Provincia SU: convocazione, in data 21÷22.01.2019, della III C.d.S. per la procedura congiunta di V.I.A. – A.I.A.
4 dicembre 2018 nota prot. 27394/D.V.A. M.A.T.T. M.	La – D.V.A. comunica che “<...> con l'allegato Decreto direttoriale D.V.A./D.E.C./430 del 22.11.2018<...> è stato disposto l'avvio dei procedimenti per il riesame complessivo delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale <...>” (tra cui l'A.I.A. rilasciata con Decreto A.I.A. – D.V.A. – D.E.C. – 2011 – 0000579 del 31.10.2011, relativa alla centrale ENEL Grazia Deledda n.d.r.). Vengono ribaditi gli obiettivi della S.E.N./2017, in merito al phase-out completo delle centrali termoelettriche alimentate a carbone al 2025.
18 dicembre 2018 P.E.C. Direzione generale della sanità	La D.G.S. trasmette la nota prot. n. 29414 del 13.12.2018, allegando la nota PG/2018/390237 del 10.12.2018 dell'A.T.S. – A.S.S.L. Carbonia, contenente le osservazioni dei consulenti sulla documentazione concernente la valutazione d'impatto sulla salute pubblica, contenuta tra le relazioni depositate dalla Proponente a settembre 2018 [n.d.r. riferita alla soluzione progettuale con C.H.P.]
21 dicembre 2018 P.E.C. Confederazione Sindacale Sarda, l'I.S.D.E. – Italia e l'Assotziu Consumadoris Sardinia,	Trasmissioni osservazioni inerenti alla procedura congiunta di V.I.A. – A.I.A. [n.d.r. trasmesse dallo S.V.A. anche alla D.G.S. e alla A.S.S.L. Carbonia]
14 gennaio 2019 Nota Eurallumina	La Società Eurallumina comunica di non voler riscontrare la richiesta dello S.V.A. (P.E.C. prot. D.G.A. n. 27869 del



	28.12.2018) di controdedurre alle osservazioni trasmesse dalla Confederazione Sindacale Sarda, dall'I.S.D.E. – Italia e dall' Assotziu Consumadoris Sardinia in quanto pervenute oltre il termine di 60 giorni previsto dalle norme
17 gennaio 2019 nota A.T.S. – A.S.S.L. Carbonia n. PG/2019/18554	L'A.T.S. – Carbonia trasmette il parere sulla documentazione concernente la valutazione d'impatto sulla salute pubblica, contenuta tra le relazioni depositate dalla Proponente a settembre 2018 [n.d.r. riferita alla soluzione progettuale con C.H.P.]
18 gennaio 2019 Nota S.V.A. 1158	Lo S.V.A. invia al Comune di Portoscuso e all'A.R.P.A.S. Direzione tecnico-scientifica e Dipartimento di Carbonia-Iglesias, il parere trasmesso dal Dipartimento di prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica dell'A.T.S. – A.S.S.L. Carbonia
18 gennaio 2019 Nota 1181 Comune Portoscuso	Con nota prot. 1027 del 16.01.2019, integrata dalla nota prot. 1181 del 18.01.2019, il Comune si è espresso in merito alla coerenza urbanistica degli interventi, necessaria anche per il parere di competenza del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias. Si evidenzia che la necessità di integrare la nota prot. 1027 è motivata dal Comune, come si ricava dalla nota integrativa prot. n. 1181, dal contenuto della nota dell'A.T.S. – A.S.S.L. Carbonia, prot. PG /2019/18554 del 17.01.2019, acquisita il 18.01.2019. In detta nota, in particolare, si afferma che “nonostante le numerose imprecisioni, inesattezze ed incongruenze riscontrate nella documentazione presentata dal proponente, gli impatti calcolati nel documento Eurallumina appaiono non trascurabili ... etc.”. Il Comune, nella nota integrativa, prot. n. 1181, “<...> conferma che, come già evidenziato nel parere espresso in data 15/01 /2019, la compatibilità urbanistica deve intendersi subordinata, o eventualmente condizionata, all'accertamento della conformità dell'intervento alle “... norme generali di carattere ambientale volte a garantire la compatibilità ambientale delle attività industriali



	<p>e connesse con il territorio circostante, con la qualità dell'ambiente, la salvaguardia delle risorse naturali, le altre attività produttive e la salute pubblica" dettate dall'articolo 27 (Zone D – Industriali, artigianali e commerciali), Sottozona "D1" (Agglomerato industriale di Portovesme), delle Norme Tecniche di Attuazione della variante al Piano Urbanistico Comunale, adottata con Deliberazione Consiliare n. 21 del 26/04/2017 <...>", evidenziando, tuttavia, in conclusione, "<...> la necessità di approfondire la problematica segnalata dall'ATS al fine di verificare gli impatti riportati nel documento Eurallumina S.p.A., rilevati non trascurabili dal suddetto Servizio di Igiene e Sanità Pubblica."</p>
21-22 gennaio 2019 III Conferenza Servizi V.I.A.-A.I.A.	Tenutasi presso la sede della Presidenza della R.A.S.: illustrazione progetto e S.I.A. rimodulati a cura della proponente; discussione, acquisizione osservazioni/pareri/contributi istruttori Enti
21 gennaio 2019 note Mi.B.A.C. n. 1143 e n. 1145 del 18.01.2019	Il Mi.B.A.C. trasmette il parere di competenza
21 gennaio 2019 nota A.T.S. – Carbonia n. PG /2019/20784 del 18.01.2019	L'A.T.S Carbonia trasmette, a integrazione della precedente comunicazione 18554, la nota prot. n. PG/2019/20784 del 18.01.2019 con allegate due Relazioni elaborate dal consulente incaricato.
21 gennaio 2019 P.E.C. Direzione generale della sanità	La D.G.S. trasmette la nota prot. n. 1326 del 21.01.2019, contenente il Parere sulla documentazione concernente la valutazione di impatto sulla salute pubblica presentata dalla proponente con nota Prot. D-140/18 LVIN/LV/eg del 10 settembre 2018.
25 gennaio 2019 Nota 1753 S.V.A.	Lo S.V.A. trasmette alla Direzione generale della sanità e alla A.S. S.L. di Carbonia le osservazioni inviate dall'Associazione I.S.D.E. Italia il 27.12.2018.



29 gennaio 2019	La Proponente, a seguito della C.d.S. del 21÷22.01.2019, invia la nota prot. D-10/19LVIN/CP/eg del 29.1.2019, con cui chiede la convocazione di un tavolo tecnico ristretto per la definizione del Piano di monitoraggio delle componenti ambientali (P.M.A.);
31 gennaio 2019	La Proponente, a seguito della III conferenza di servizi (C.d.S.) del 21÷22.01.2019, nell'ambito della procedura congiunta di V.I.A. – A.I.A. per l'intervento in oggetto, ha trasmesso, in allegato alla nota prot. D-13/19LVIN/CP/eg, la documentazione volontaria n. 4, di risposta alle precisazioni richieste dagli Enti durante la C.d.S. medesima
7 febbraio 2019	Facendo seguito alle risultanze della III C.d.S. del 21÷22.01.2019, su richiesta della Proponente, in data 07.02.2019, nella sede dell'Assessorato della difesa dell'ambiente, si è svolto un incontro tecnico, finalizzato a meglio definire i contenuti del Piano di monitoraggio ambientale (P.M.A.), al quale hanno partecipato rappresentanti: del Servizio valutazioni ambientali, dell'A.R.P.A.S. – Direzione tecnico – scientifica e Dipartimento Sulcis, del Comune di Portoscuso, della Proponente;
13 febbraio 2019 Nota Eurallumina prot. D-20/19LVIN/MP/eg	La Proponente trasmette lo Studio di compatibilità idraulica, revisionato al fine di includere le precisazioni richieste dal Comune di Portoscuso nel corso della III C.d.S. del 21÷22.01.2019
15 febbraio 2019 Nota 4185 Provincia SU	La Provincia "... nel prendere atto delle osservazioni della Società per l'Epidemiologia e la Prevenzione a firma ..., trasmesse dalla competente A.T.S. ... al fine di concludere l'iter istruttorio di competenza...>> chiede la trasmissione del parere della competente A.T.S.
15 febbraio 2019 Nota 2981 Comune di Portoscuso	Il Comune "Vista la nota dell'A.T.S. – A.S.S.L. Carbonia, prot. n. PG/2019/51929... con la quale si trasmettono le osservazioni della Società per l'Epidemiologia e la Prevenzione a firma del a seguito della "nota di aggiornamento dell'impatto sanitario del progetto di ripartenza dell'Eurallumina";



	<p>Vista la nota della Provincia Sud Sardegna del 15/02/2019 con la quale si chiedono i pareri dell'A.T.S. – A.S.S.L. Carbonia e della Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna al fine di concludere l'iter istruttorio dei procedimenti di cui in oggetto.</p> <p>Si precisa che anche la Scrivente Amministrazione, come richiesto durante la Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 21 e 22 gennaio u.s., resta in attesa dei pareri dell'A.T.S. – A.S.S.L. Carbonia e della Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna.</p> <p>Pertanto, nel confermare il Ns interesse al riavvio dell'attività produttiva dell'Eurallumina, considerate le ricadute socio-economiche, si evidenzia che, qualora fosse richiesto e necessario il parere di natura sanitaria del solo Comune Scrivente, nonostante gli impatti coinvolgano anche i comuni limitrofi, come emerso anche in sede Conferenza, lo stesso potrà essere espresso esclusivamente dopo aver acquisito un esplicito e compiuto parere dagli Enti in indirizzo. Tale parere dovrà evidenziare la sostenibilità sanitaria del progetto proposto ed il rispetto della tutela della salute dei cittadini e lavoratori interessati.”</p>
<p>19 febbraio 2019 Nota prot. D.G.S. n. 4203 del 19.2.2019</p>	<p>Con la nota a margine, sotto integralmente riportata, la Direzione generale della sanità riscontra le note del Comune di Portoscuso e della Provincia SU già richiamate.</p> <p>“Con riferimento alla nota di codesto Comune di Portoscuso n. 2981 del 15.02.2019 e alla nota di codesta Provincia del Sud Sardegna - Area Ambiente n. 4185 in pari data, relative all' oggetto, si richiama preliminarmente quanto segue.</p> <p>Con nota della Direzione scrivente n. 26218 del 17.11.2015 è stato comunicato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente che il Referente di questo Assessorato per il procedimento di VIA del</p>



progetto di cui all'oggetto sarebbe stato l'allora Commissario Straordinario della ASL n. 7 di Carbonia.

Considerata la complessità della tematica dal punto di vista sanitario, l'ATS-ASSL Carbonia ha poi ritenuto necessario avvalersi della consulenza tecnico-scientifica da parte di un esperto di particolare e comprovata specializzazione in progettazione e conduzione di studi di epidemiologia ambientale e Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nell'ambito delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA).

Mediante detta consulenza sono state prodotte in data 6.02.2018 apposite osservazioni sulla documentazione concernente la valutazione di impatto sanitario presentata dal Proponente con nota del 21.12.2017. Dette osservazioni, trasmesse dall'ATS-ASSL Carbonia in pari data a questa Direzione, sono state inviate nella stessa data all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e sono state inserite nella nota congiunta della Regione Sardegna e della Provincia n. 2646 del 7.02.2018 inviata al Proponente e, per conoscenza, anche a codesto Comune.

In merito alla documentazione concernente la valutazione di impatto sanitario presentata dal proponente ad aprile 2018, con l'allegata nota n. 24812 del 19.10.2018 la Direzione scrivente ha provveduto a trasmettere all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente le apposite osservazioni prodotte in data 3.10.2018 nell'ambito della predetta consulenza e ricevute in allegato alla nota dell'ATS-ASSL Carbonia PG/2018/326818 del 12.10.2018.

Riguardo alla documentazione concernente la valutazione di impatto sulla salute pubblica presentata dall'Eurallumina il 10.09.2018, questa Direzione - con l'allegata nota n. 29414 del 13.12.2018 - ha trasmesso all'Assessorato della Difesa dell'



Ambiente le relative osservazioni formulate dalla suddetta consulenza inviate con nota dall'ATS-ASSL Carbonia PG/2018/390237 del 10.12.2018.

A seguito della convocazione della terza conferenza di servizi, la Direzione scrivente con l'allegata nota n. 1326 del 21.1.2019 ha comunicato, all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e a codesta Provincia, di concordare con le considerazioni espresse dall'ATS-ASSL Carbonia con nota prot. PG/2019/18554 del 17 gennaio 2019, come supportate dai documenti dei consulenti della medesima già trasmessi da questa Direzione all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con le suddette note del 19.10.2018 e del 13.12.2018.

Si dà atto del fatto che l'Eurallumina appena venuta a conoscenza, in sede di Conferenza di Servizi in data 21.01.2019, delle succitate note dell'ATS-ASSL Carbonia e della Direzione scrivente, con i relativi allegati, ha prontamente risposto con le integrazioni contenute nella "Nota di aggiornamento dell'impatto sanitario del progetto di ripartenza dell'Eurallumina presentato nel settembre 2018" e nei relativi allegati trasmessi da tale Proponente con note del 30 e del 31.01.2019.

Su tale documentazione sono state formulate apposite osservazioni nell'ambito della predetta consulenza e questa Direzione, con l'allegata nota n. 3848 del 14.2.2019, ha comunicato all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente e a codesta Provincia di concordare con le considerazioni ivi espresse ed allegate alla nota dell'ATS-ASSL Carbonia prot. n. PG/2019/49851 del 13 febbraio 2019.

Pertanto, si ritiene che le osservazioni su tutta la documentazione concernente la valutazione di impatto sulla salute pubblica presentata dall'Eurallumina siano già state comunicate da parte della scrivente Direzione con le suddette note e i relativi allegati.



In tutti i casi, ad ogni buon fine, si evidenzia che:

- mentre nell'Allegato 10 della documentazione presentata dall'Eurallumina con nota del 10.9.2018, recante "Valutazione d'impatto sulla salute pubblica", si affermava che "l'impatto sullo stato della salute pubblica nell'area di influenza del Progetto di ammodernamento nella sua nuova configurazione (B) può comunque essere valutata sulla base dei risultati della VIS già agli atti dell'istanza", nella revisione di detto Allegato 10, presentato con le succitate note dell'Eurallumina del 30 e del 31.01.2019, relativamente alla stima degli effetti del progetto sulla salute umana si fa riferimento alla nuova configurazione di progetto, che prevede il vaporedotto da ENEL in sostituzione del progetto della centrale termoelettrica, e si riporta un calcolo del rischio cancerogeno maggiormente dettagliato per l'abitato di Portoscuso e per quello di Carbonia (riferendolo a ciascuna zona censuaria anziché agli interi centri abitati);
- le concentrazioni dei contaminanti in aria - e conseguentemente le concentrazioni di esposizione della popolazione sulla base delle quali è stato calcolato il rischio sanitario per inalazione con approccio epidemiologico per valutare gli effetti sanitari riconducibili al PM2.5 e con approccio tossicologico per i restanti contaminanti cancerogeni - sono state stimate attraverso modelli di dispersione, sulla cui attendibilità, chiaramente, non è competente ad esprimersi la Direzione scrivente;
- dai dati riportati da Eurallumina nella suddetta revisione dell'Allegato 10 presentato con le succitate note del 30 e del 31.1.2019 risulta, considerando la ricaduta delle opere sull'abitato di Portoscuso, che:
 - a) relativamente all'approccio epidemiologico, come mortalità



totale per l'incremento di PM2,5, si avrebbero 0,168 casi aggiuntivi di morte all'anno per gli eventi sanitari a lungo termine (Tabella 9), contro 0,392 della precedente versione presentata dall'Eurallumina il 10.09.2018, e 0,041 casi annui di morte all'anno per gli eventi sanitari a breve termine (Tabella 10) contro 0,530 della suddetta precedente versione;

- b) relativamente all'approccio tossicologico, il rischio cancerogeno dei singoli contaminanti sarebbe inferiore al limite di accettabilità di 1×10^{-6} ; permangono però, in vari casi, incongruenze quali, a titolo esemplificativo, nel documento recante "Allegato 1. Concentrazioni all'interno delle aree target" l'indicazione di concentrazioni di PM2,5 per l'abitato di Carbonia più elevate nella nuova configurazione di progetto rispetto alla configurazione precedente, mentre le concentrazioni riportate per Arsenico, Berillio, Cadmio, Cromo Esavalente, Diossine e Furani, veicolati dalle polveri, sono inspiegabilmente più basse (come già segnalato nelle osservazioni dei consulenti trasmesse dalla Direzione scrivente all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente con la succitata nota del 13.12.2018);
- c) peraltro nella revisione del suddetto Allegato 10 (in particolare nel documento recante "Allegato 3. Integrazione Allegato 10 SIA – ICARO"), presentato con le succitate note dell'Eurallumina del 30 e del 31.01.2019, è riportata anche la stima quantitativa degli effetti sanitari positivi indiretti legati all'incremento del reddito della popolazione interessata dal progetto, determinando, in particolare, l'aumento dell'aspettativa di vita per la popolazione interessata (di 0,36 anni nell'area di influenza del progetto



e di 1,37 anni nel Comune di Portoscuso in cui si ha il maggiore incremento di reddito pro capite), espresso anche in termini di riduzione del numero di decessi annui (-6,63 e -1,77 casi di decesso all'anno, rispettivamente, nell'area di influenza del progetto e nel Comune di Portoscuso);

- ne risulterebbe, secondo i dati riportati da Eurallumina che - considerando gli effetti complessivi del progetto ossia gli impatti sulla salute sia negativi diretti e sia positivi indiretti - con il progetto realizzato si avrebbe una netta riduzione del numero di casi annui di decesso (stimata in -6,24 e -1,58 casi di decesso all'anno, rispettivamente, nell'area di influenza del progetto e nel Comune di Portoscuso) rispetto all'alternativa zero (assetto senza attuazione del progetto);
- al riguardo, si sottolinea che detto scenario è molto ottimistico e che non è presente una valutazione dell'incertezza e dell'affidabilità di tali stime, che risultano di impossibile verificabilità.

In ogni caso, nonostante lo scenario rappresentato sia particolarmente ottimistico, lo studio di Eurallumina supporta la tesi che gli impatti negativi diretti sulla salute ascrivibili all'esposizione della popolazione alle emissioni prodotte dalle opere in progetto vengano mitigati dagli impatti positivi indiretti sulla salute legati all'incremento del reddito della popolazione interessata dal progetto.

Comunque, in considerazione della fragilità della popolazione e del fatto che l'intero territorio comunale di Portoscuso rientra nel sito di interesse nazionale (S.I.N.), si sottolinea la necessità che:

- nell'ambito dell'AIA e della VIA siano prescritte tutte le possibili misure di mitigazione finalizzate a minimizzare gli effetti del progetto sulla matrice ambientale atmosfera e,



	<p>conseguentemente, a minimizzare i rischi per la popolazione esposta;</p> <ul style="list-style-type: none">- vengano effettuate le bonifiche ambientali previste nel territorio del Sulcis-Iglesiente;- venga valutato e monitorato lo stato di salute della popolazione mediante apposito studio epidemiologico sull'area in argomento, per la realizzazione del quale l'Eurallumina si è impegnata a partecipare ai relativi costi qualora detto studio venga portato avanti dalle Autorità Competenti.”
--	--

L'Assessore evidenzia, come riportato sopra, che in seguito a quanto emerso durante i lavori della conferenza dello scorso gennaio, la Società ha trasmesso documentazione con chiarimenti e integrazioni, riferiti principalmente alle valutazioni sull'impatto acustico, sulla componente atmosfera e sulla salute pubblica e al Piano di monitoraggio ambientale, ulteriormente definita dopo alcuni incontri tra la Società e i competenti Uffici dell'Amministrazione. A ciò ha fatto seguito, come sinteticamente descritto, l'invio di pareri/note (Servizio Tutela dell'Atmosfera e del territorio, A.T.S. Carbonia, etc.) da parte dei competenti Uffici, nonché la richiesta del Comune di Portoscuso e della Provincia del Sud Sardegna, indirizzata alla D.G.S., di un puntuale parere sanitario.

L'Assessore informa altresì che, allo scopo di proseguire il monitoraggio delle attività in essere e verificare lo stato della procedura di V.I.A., con nota Gab. 905 del 19.2.2019, ha convocato un'apposita riunione in pari data.

Nella stessa data, successivamente, è stata inviata, dalla D.G.S., la nota n. 4203, costituente riscontro alla sopraccitata richiesta delle Amministrazioni comunale e provinciale. Riferisce, quindi che in seguito, sono stati acquisiti seguenti pareri:

- nota prot. n. 3595 del 21.2.2019 del Comune Portoscuso;
- nota prot. n. 5038 del 22.2.2019, della Provincia del Sud Sardegna (anticipata tramite email il 21.02.2019);
- nota prot. n. 6875 del 22.2.2019 della Direzione Tecnico- Scientifica dell'A.R.P.A.S.



L'Assessore, quindi, richiamando le considerazioni del Servizio S.V.A. in relazione ai tre quadri programmatici, fa presente che l'analisi della proposta progettuale ha evidenziato un insieme di criticità connesse, sostanzialmente, ai seguenti aspetti.

Quadro progettuale

- il progetto prevede l'ammodernamento di un impianto [la raffineria di allumina (stabilimento)] e l'ampliamento di una discarica [bacino fanghi rossi (B.F.R.)] esistenti, ininterrottamente operativi dalla metà degli anni '70 al 2009, anno della fermata della produzione;
- lo stabilimento è situato nel più vasto Polo Industriale di Portovesme e dista 200 metri dall'abitato di Portoscuso, mentre il B.F.R., dista 650 metri dall'abitato della frazione di Paringianu, ed è adiacente al Sito di Interesse Comunitario "Punta S'Aliga" (codice ITB040028);
- molte parti dello stabilimento e il sito del B.F.R., nonostante la manutenzione svolta dalla proponente, risultano degradate, come si è avuto modo di osservare direttamente nel corso dei sopralluoghi svolti nei siti oggetto d'intervento e come si evince dalla visione del report fotografico trasmesso dalla proponente;
- la proponente, per adeguare l'impianto ai requisiti prestazionali dettati dalle norme di settore vigenti, e per ottemperare alle richieste avanzate dagli Enti nel corso dell'iter istruttorio, ha previsto un significativo programma di interventi, già descritti, che ha determinato, tra l'altro, un rilevante incremento dell'investimento iniziale;
- nonostante gli interventi di adeguamento e le misure di mitigazione contemplate nel progetto e individuate dagli Enti, rimangono degli impatti non mitigabili per i quali sono state proposte misure di compensazione, sia dalla Società che da diversi Enti coinvolti nel procedimento;

Quadro programmatico

Durante la III C.d.S. del 20÷21 gennaio 2019, tra gli altri, sono stati acquisiti i pareri:

1. del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias, positivo, di cui si riportano le conclusioni:
 - a. "Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento così come rimodulato, in quanto:
 - i. dal punto di vista urbanistico, in base all'esame del PRG consortile e della pianificazione comunale vigente ed adottata, come attestato dal Comune di Portoscuso con note prot. 1027 del



16.1.2019 e dal Consorzio Industriale provinciale Carbonia Iglesias con nota prot. 112 del 17.1.2019, l'intervento è coerente con la strumentazione urbanistica, con le precisazioni e condizioni evidenziate dal Comune nella successiva nota prot. 1181 del 18.1.2019;

ii. dal punto di vista del P.P.R. l'intervento, in quanto conforme alla disciplina del PRG consortile, strumento attuativo del comparto D1, rientra tra gli interventi ammissibili, in base all'articolo 15 comma 3 delle NTA del P.P.R., nelle more di adeguamento degli strumenti urbanistici al P.P.R.. Si osserva, per completezza, che l'intervento è coerente con il PUC elaborato in adeguamento al P.P.R., che sta completando l'iter approvativo;

iii. dal punto di vista paesaggistico, si ritiene l'intervento compatibile con il P.P.R., in quanto:

- ricade entro il perimetro del Consorzio industriale provinciale e la maggior parte degli interventi proposti si collocano all'interno dell'infrastruttura industriale e presentano caratteri architettonici e dimensionali in linea con gli esistenti, senza generare un impatto negativo sui valori paesaggistici presenti all'intorno;

- l'intervento è compatibile con l'articolo 42 del P.P.R. che detta le prescrizioni per le Aree di recupero ambientale; infatti, in base al comma 2, per i siti inquinati (SIN) – nei quali ricade l'area oggetto di intervento - si rinvia alle disposizioni riportate nel decreto legislativo n. 22 del 1997 (ora decreto legislativo n. 152 del 2006) e nel decreto ministeriale n. 471 del 1999. Inoltre, si rileva che le disposizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo 42 non determinano automaticamente e in astratto una inammissibilità dell'intervento proposto per contrasto con le disposizioni dello stesso Piano paesaggistico ma implicano la necessaria espressione in merito alla ricorrenza, nel caso concreto, delle relative condizioni di ammissibilità, da parte dei soggetti preposti alle valutazioni di tipo ambientale, e non paesaggistico, che trovano la loro sede naturale proprio nella V.I.A. e nell'A.I.A.;

iv. relativamente al bacino Fanghi rossi, constatato che trattasi di ampliamento del bacino con le medesime caratteristiche dell'esistente, si ritiene che l'intervento rispetto ai beni paesaggistici interessati (di fascia dei 300 m tra il bacino e la battigia, e dei 150 m tra la sponda del fiume e il piede dell'argine), non alteri gli attuali valori paesaggistici ad essi correlati, perché tali areali non vengono interessati dall'intervento se non per la realizzazione delle vasche di decant pond ubicate sull'argine esistente e per la realizzazione del canale di guardia al piede dello stesso e di alcune vasche di prima pioggia interrate;

v. in relazione all'inserimento dell'intervento nel più ampio areale, nel quale sono presenti punti di



belvedere tutelati per effetto di specifici provvedimenti, si ritengono poco significativi, e quindi assorbibili dal contesto, gli effetti delle opere rimodulate rispetto alla precedente proposta, come dimostrato dall'analisi di intervisibilità ed in relazione al posizionamento dell'ampliamento in posizione arretrata rispetto all'argine esistente. Gli effetti risultanti dall'ampliamento dei suoli occupati e dall'incremento di altezza dei settori C e D richiedono comunque:

- interventi di mitigazione, costituiti dall'inerbimento degli argini della discarica con specie tipiche della zona, disposte in maniera non geometrica per simulare una configurazione naturale;
- interventi di compensazione, materiali e non, da concordare in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con l'amministrazione regionale, locale, il Consorzio industriale e la popolazione, miranti a riqualificare paesaggisticamente le aree limitrofe all'impianto, sia degradate (eventuali cave, impianti dismessi), sia da valorizzare (es. la zona umida e lagunare di Boi Cerbus, la fascia antistante il bacino). Il progetto di tali interventi dovrà contenere precisi riferimenti quali-quantitativi nonché temporali di esecuzione”.

2. del Mi.B.A.C. – Soprintendenza A.B.A.P per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia – Iglesias e Ogliastra, di cui si riportano le conclusioni:
- a. “Come accennato, questo Ufficio, con nota n. 2820 del 8.2.2017, ha espresso il proprio parere contrario alla realizzazione delle opere originariamente previste per tutte le motivazioni riportate nella nota stessa.

Le modifiche progettuali successivamente introdotte - verosimilmente anche a seguito dei rilievi formulati da questo ed altri Uffici - nel corso del procedimento di V.I.A.-A.I.A., hanno ridotto l'impatto delle opere sul paesaggio, impatto che, tuttavia, resta significativo e certamente non compatibile con lo spirito e la lettera del Piano Paesaggistico Regionale.

E, infatti, sebbene gli atti di indirizzo e interpretativi regionali già richiamati abbiano significativamente ridotto il grado di tutela diretta dell'area, e altresì vada valutata positivamente la rinuncia all'ampliamento in altezza del BFR (bacino fanghi rossi) ed il suo conseguente utilizzo decennale in luogo di quello venticinquennale previsto, occorre considerare che l'intero progetto di riavvio dell'impianto, con il suo vasto portato di infrastrutturazione e consolidamento di usi fortemente modificativi dei contesti naturali e antropici, disattende gli indirizzi del P.P.R., come noto rivolti al progressivo riequilibrio delle funzioni territoriali (produttive e insediative) a favore di una



riduzione delle interferenze delle attività industriali con l'ambiente (cfr. scheda d'ambito n. 6 del P.P. R.) e classifica questo contesto come area di recupero ambientale (cfr. art. 41-43 delle NT A del P.P. R.) per la quale dovrebbero applicarsi le prescrizioni di cui all'art 42 comma 1: Non sono consentiti interventi, usi o attività che possano pregiudicare i processi di bonifica e recupero o comunque aggravare le condizioni di degrado.

Ciò premesso, nel mentre si ritiene di dover confermare il parere contrario già reso con prot. n.2820 del 8.2.2017 - nei limiti e con le precisazioni di cui alla presente nota - si raccomanda alla RAS l'attivazione di tutte le azioni che valgano a conseguire il recupero ambientale e paesaggistico del comprensorio già gravemente compromesso, nel rispetto delle citate, ineludibili prescrizioni del P.P. R..

Si ribadisce infine che - come chiarito nelle premesse - il presente parere è reso esclusivamente nell'ambito della procedura di V.I.A. – A.I.A.

L'eventuale esame del progetto ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, art. 146, con assunzione dei provvedimenti consequenziali, potrà aver luogo soltanto a seguito di specifica istanza, corredata da analitica relazione istruttoria e proposta di provvedimento degli Uffici regionali competenti, che fornisca una disamina esaustiva della conformità dell'intervento alle richiamate disposizioni del P.P. R. e un maggior dettaglio degli elementi costituenti l'intervento nei suoi esiti conclusivi.”

In relazione alla S.E.N., e in particolare al decreto direttoriale n. 430 del 22.11.2018, si evidenzia che, con nota prot. D.V.A. n. 3717 del 15.2.2019, il M.A.T.T.M. riscontra la nota ENEL-PRO-31.1.2019-0001929 del 31.1.2019, avente ad oggetto “Piano ex art. 2 c.2 del D.M. 430 del 22.11.2018”, per comunicare quanto segue:

“Come fa notare codesta Società, l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) non può imporre ai gestori la scelta delle materie prime da utilizzare, che rimane nella esclusiva sfera delle scelte di politica industriale.

Peraltro l'autorità competente ben può negare l'A.I.A. ove l'impiego di tali materie prime (pur applicando le migliori tecniche disponibili) non sia compatibile con l'esigenza di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso.

Si badi, in proposito, che il livello di scala al quale estendere tale valutazione non è solo quello locale, ma può essere esteso ad area vasta, anche in considerazione dell'impatto a scala UE dell'applicazione dei principi I.P.P.C.



In tal caso il gestore o dimostra l'infondatezza della motivazione (ovvero che l'impiego di tale materia prima ha prestazioni ambientali con medesimo livello di tutela dell'ambiente delle soluzioni alternative, a tutti i livelli di scala considerati), o può chiedere di utilizzare una diversa materia prima, o deve cessare l'esercizio autorizzato con A.I.A.

Nel caso in specie, è la Strategia Energetica Nazionale (S.E.N. 2017) ad indicare che dopo il 2025 l'impiego del carbone per la produzione di energia termoelettrica non è compatibile con l'esigenza di garantire a scala nazionale un elevato livello di tutela dell'ambiente nel suo complesso.

Ne consegue la comunicata esigenza di negare dopo tale data l'autorizzazione ambientale all'impiego di tale combustibile.

Come fa notare codesta Società, la S.E.N. 2017 prospetta l'attuazione di varie iniziative pubbliche per garantire che il traguardo posto al 2025 sia raggiunto salvaguardando la sicurezza del sistema elettrico e la tutela dei diritti degli operatori del settore.

Il Ministero che legge per conoscenza, titolare di assumere e coordinare tali iniziative, non ha peraltro segnalato criticità nella loro attuazione che possano mettere in dubbio il raggiungimento degli obiettivi della S.E.N. 2017.

Ne consegue che le preoccupazioni a riguardo avanzate da codesta Società risultano allo stato infondate.

Come fa notare codesta Società, la definitiva messa fuori servizio di impianti dedicati alla produzione di energia termoelettrica deve essere preventivamente assentita dal Ministero che legge per conoscenza.

Peraltro gli impegni che tale Ministero ha assunto con la S.E.N. 2017, finora sempre confermati e che comunque potranno essere verificati nel corso delle Conferenze di Servizi per la definizione delle condizioni delle A.I.A., rassicurano sul fatto che non potrà esserci alcun problema riguardo alla formalizzazione di tale assenso per la messa fuori servizio delle unità a carbone al 2025.

Inoltre formalmente l'assenza di A.I.A. non determina automaticamente la definitiva messa fuori servizio delle unità. Esse difatti, almeno in linea teorica, potrebbero essere chiamate in esercizio in forza di provvedimenti contingibili e urgenti, o essere autorizzate a condizioni di esercizio (limiti alla capacità termica) tali da sottrarsi all'obbligo di detenere un'A.I.A.

Ne consegue che le riserve avanzate da codesta Società, riguardo la presunta incoerenza tra competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di dismissione degli impianti e possibilità di diniego dell'A.I.A., risultano infondate".



In data 16.1.2017 il Mi.S.E. – Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare ha trasmesso la nota prot. n. 915 del 16.1.2017, con la quale comunica l'avvio del procedimento di (modifica) dell'Autorizzazione Unica ex lege n. 55/2002, s.m.i., per l'intervento "Centrale termoelettrica "Grazia Deledda" della Società ENEL Produzione sita nel Comune di Portoscuso (CI) – Realizzazione assetto cogenerativo con stabilimento Eurallumina", e l'indizione della conferenza di servizi in modalità semplificata (ex art. 14bis della L. n. 241/1990, s.m.i.). A tutt'oggi non è dato sapere se il procedimento è concluso e, se, di conseguenza, come previsto dalla L. 55/2002, il Mi.S.E. abbia formalmente chiesto l'intesa alla R.A.S.

In relazione al parere della Società Terna S.p.A., che gestisce la R.T.N., si rileva che non ha partecipato alla III C.d.S., svoltasi in data 21÷22 gennaio 2019, né ha trasmesso alcuna nota/parere in merito alla reale e concreta fattibilità del progetto di modifica dell'assetto cogenerativo della centrale ENEL "Grazia Deledda" di Portovesme. L'importanza del ruolo della Società Terna S.p.A., nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, è evidente anche dal contenuto di alcune note che di seguito si richiamano:

1. la nota prot. n. 41445 del 15.12.2016, con la quale la Società ENEL Produzione S.p.A. riscontra la nota della proponente prot. D-101/16/VR/eg del 30.11.2016, per comunicare quanto segue:

"Facciamo seguito alla vostra comunicazione Prot. D-101/16 VR/eg del 30 novembre u.s. di pari oggetto nonché ai colloqui intercorsi in questo periodo. In primo luogo riteniamo opportune alcune precisazioni in merito al contenuto della lettera sopra richiamata:

- a. il regime di essenzialità è espressione di una specifica esigenza di servizi da parte del gestore della rete per il mantenimento in sicurezza del sistema elettrico; l'ammissione a tale regime non è mai stato elemento dirimente delle valutazioni economiche alla base delle discussioni 2010 né tantomeno delle attuali;
- b. lo scenario del mercato elettrico attuale è fortemente diverso da quello del 2010 sia dal punto di vista delle commodity di riferimento che dal punto di vista dei servizi richiesti dalla rete sarda anche in relazione ai nuovi interventi sviluppati nel frattempo dal gestore della rete; il termine del regime di essenzialità rappresenta tecnicamente una modifica sostanziale del tipo di esercizio richiesto all'impianto;



- c. il forte cambiamento di scenario ha reso possibile una riapertura delle discussioni avvenuta nell'ambito del confronto tecnico già in atto per la revisione delle modalità e delle condizioni per la fornitura di carbone già condivisa nel 2010;
- d. la possibilità di fornitura di vapore, seppure tecnicamente fattibile e di interesse comune Eurallumina-ENEL, è subordinata alla possibilità di sottoscrizione di un contratto di fornitura di servizi al gestore della rete in quanto la sola fornitura di vapore non è tale da sostenere i costi necessari per il funzionamento dell'impianto;
- e. seppure coinvolta in diverse fasi della discussione in atto, l'A.E.E.G.S.I. non ha formalmente partecipato al tavolo di lavoro "istituzionale";
- f. nell'incontro del 2 novembre u.s. la possibilità di un contratto di 5 anni + 5 con Terna a fronte di una procedura concorsuale (dall'esito non affatto certo) è stata prospettata come soluzione potenzialmente rispondente ai criteri di accettabilità recentemente espressi e tracciati dalla Commissione Europea".

2. la nota prot. n. 80 del 30.1.2017, con la quale la Società ENEL Distribuzione ha trasmesso la comunica agli Enti invitati alla C.d.S. del 30÷31 gennaio (Il C.d.S. svoltasi nell'ambito del procedimento congiunto V.I.A./A.I.A.):

"<...> Nel mese di Novembre 2016, Eurallumina ha richiesto ad ENEL di sciogliere entro il 15 Dicembre le proprie riserve sulla praticabilità della stipula di un contratto di fornitura di vapore decennale o, in alternativa, di confermare la propria disponibilità alla fornitura di carbone dal proprio carbonile. ENEL ha confermato, in attesa che si concretizzi la possibilità di sottoscrizione di un contratto pluriennale di fornitura di servizi con Terna, la propria disponibilità a proseguire nelle interlocuzioni al fine di definire in maggior dettaglio tutti gli aspetti tecnici ed individuare adeguate condizioni commerciali di fornitura del vapore che non possono comunque prescindere da quelle del sopraccitato contratto con Terna".

A completamento e in relazione all'argomento specifico, circa i pareri non allineati del Mi.B.A.C. e del Servizio tutela paesaggistica, nonché le incertezze sulla effettiva fattibilità della soluzione proposta per soddisfare il fabbisogno energetico della raffineria (n.d.r. aspetti non risolvibili nell'ambito di una istruttoria di V.I.A. in quanto afferenti ad aspetti di natura programmatica non ancora completamente definiti), l'Assessore ritiene opportuno rammentare che con la Delib.G.R. n. 6/5 del 5.2.2019 la Giunta regionale ha proposto Ricorso contro il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avverso il Decreto del Direttore generale della Direzione generale per le



Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 430 del 22.11.2018, con il quale è stata di fatto ordinata la chiusura delle centrali di produzione elettrica a carbone di Portovesme e Fiumesanto entro il 31.12.2025.

Quadro ambientale

L'analisi degli impatti sulle varie componenti ambientali ha messo in evidenza, in particolare, un significativo incremento, rispetto allo stato attuale, delle emissioni di rumore e di contaminanti atmosferici (sostanze gassose, materiale particolato) che ha reso necessario, nel corso dell'iter istruttorio, la predisposizione di significative misure di mitigazione, al fine di contenere le immissioni, in corrispondenza dei ricettori sensibili, entro i limiti normativi. Con riferimento agli impatti sulla componente salute, determinati dall'esposizione ai contaminanti atmosferici della popolazione residente nell'area ristretta/vasta, la metodologia applicata nell'ambito della valutazione d'impatto sanitario ha evidenziato che, oltre ad una situazione ante-operam di fragilità socio-sanitaria del contesto in cui è inserito l'intervento, anche modesti incrementi delle concentrazioni attese ai ricettori sensibili, pur non determinando superamenti dei limiti normativi, possono comportare rischi sanitari non trascurabili. Nella stima di detti rischi un ruolo importante è svolto dall'incertezza da cui sono affetti i risultati e, più in generale, tutta la procedura di calcolo.

In aggiunta a quanto sopra si evidenzia la carenza riscontrata nella valutazione degli impatti sulla salute dei lavoratori del comparto industriale, per effetto dell'esposizione alle concentrazioni stimate in tale area, in particolare delle polveri sottili, così come evidenziato anche nelle note del 22 febbraio citate della Provincia del Sud Sardegna, del Comune di Portoscuso e dell'A.R.P.A.S.

L'Assessore sottolinea che l'istruttoria condotta dallo S.V.A., nell'arco degli ultimi tre anni, dà atto della complessità delle valutazioni svolte, stanti le peculiarità dell'intervento e del sito interessato che hanno reso necessari numerosi approfondimenti e chiarimenti contenuti anche nelle osservazioni pervenute e nei pareri e richieste formulate dai diversi Soggetti coinvolti nel procedimento. Gli elementi di conoscenza sono risultati tuttavia incompleti, in particolare con riferimento alla componente salute/sanitaria e persiste un'incertezza che non consente di stabilire se l'insieme di misure provvisorie di mitigazione dei potenziali impatti, tracciato lungo il corso della istruttoria, possa tradursi in un eventuale quadro prescrittivo definitivo. Le criticità sopra evidenziate (con riferimento ai quadri programmatico, progettuale e ambientale) hanno determinato l'



impossibilità da parte dello S.V.A., di definire una compiuta proposta di giudizio sulla compatibilità ambientale del progetto, come evidenziato anche nella nota di trasmissione della bozza di delibera, prot. D.G.A. 4198 del 22.2.2019.

Sul punto l'Assessore ribadisce quanto evidenziato dall'Ufficio che, nel rispetto delle proprie competenze, ha rappresentato l'impossibilità di superare una incertezza connessa allo stato delle evidenze tecnico-scientifiche, acquisite nel corso della istruttoria sin qui svolta, e di non poter escludere, pertanto, con ragionevole certezza, la presenza di impatti negativi del progettato intervento sulla salute della popolazione e dei lavoratori dell'area interessata, né la possibilità di un'alterazione negativa di una situazione ambientale caratterizzata da particolare sensibilità e da fragilità della popolazione, confermata quest'ultima anche dal nuovo allegato 10 presentato dalla proponente nella revisione di gennaio 2019.

Detta incertezza è contenuta nella medesima nota D.G.S. 4203, in cui, con riferimento allo scenario descritto dalla proponente sugli effetti complessivi del progetto (impatti sulla salute negativi diretti e positivi indiretti), al riguardo, "<...> si sottolinea che detto scenario è molto ottimistico e che non è presente una valutazione dell'incertezza e dell'affidabilità di tali stime, che risultano di impossibile verificabilità".

La Giunta regionale, udita la relazione dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, dopo ampia discussione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato

DELIBERA

- di prendere atto di quanto rappresentato dall'Ufficio istruttore che evidenzia il persistere di una incertezza, in ordine alla corretta valutazione del rischio ambientale correlato alla componente salute, non adeguatamente presa in considerazione dal proponente e la mancanza di una valutazione dell'impatto sulla salute dei lavoratori del comparto industriale locale;
- di ritenere che, fatto salvo quanto sopra rappresentato, sussisterebbero le condizioni, seguendo quanto affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 81 del 2013, per assumere una decisione positiva in ordine alla compatibilità ambientale dell'intervento;
- di dare atto che, nel rispetto del principio di precauzione, data la mancanza degli elementi sopra richiamati, non si possa procedere alla conclusione del procedimento;
- di dare mandato, nell'ambito della procedura di VIA, alla Direzione generale della Sanità,



avvalendosi dell'Azienda per la Tutela della Salute, di acquisire dal proponente, i seguenti elementi:

1. la valutazione d'impatto sulla salute dei lavoratori del comparto industriale locale;
2. la rivalutazione dello scenario sul quale si basa la "Valutazione d'impatto sulla salute pubblica", segnatamente in ordine alla affidabilità delle stime in questo contenute;
3. la definizione di interventi di prevenzione attiva per limitare i possibili impatti negativi sulla salute della popolazione locale tutta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Alessandro De Martini

Il Presidente

Francesco Pigliaru